SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 210**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 settembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Modificazioni agli statuti delle Università degli studi di Genova, Bologna, Catania e «La Sapienza» di Roma.

Da 89A3900 a 89A3910

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 2 settembre 1989, n. 315.

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di reclutamento del personale della scuola, in relazione all'esigenza di provvedere, con la dovuta tempestività, alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo, in modo da assicurare l'ordinato avvio e svolgimento dell'anno scolastico 1989-1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali.

2. L'inquadramento è disposto secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel ruolo della provincia in cui il personale interessato ha la sede di titolarità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per l'amministrazione dei ruoli di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione delle relative dotazioni organiche, si applicano le disposizioni vigenti per gli attuali ruoli provinciali del personale docente.

4. Restano ferme le competenze attualmente esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nei riguardi del personale docente di cui al presente articolo.

5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre.

3. All'indizione si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione.

4. La determinazione dei posti è effettuata dal provveditore agli studi all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni scolastici per i quali il concorso è espletato. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

5. Per quanto non diversamente disposto dai commi precedenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed all'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. Per la scuola materna e per le classi di concorso della scuola secondaria per le quali sia prescritto il titolo di abilitazione all'insegnamento, le prove del concorso per titoli ed esami hanno anche funzioni di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

7. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami al solo fine del conseguimento dell'abilitazione, nonché per l'ammissione ai concorsi per soli titoli.

8. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

9. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.

10. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso che sia

stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

11. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

12. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province, nonché per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

13. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

14. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

15. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso.

16. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

17. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

18. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

19. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

20. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

21. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

22. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

23. Ai docenti nominati in ruolo a seguito dell'espletamento di concorsi per soli titoli, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina.

24. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio.

25. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.

Art. 3.

1. Il presidente ed i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di accesso ai ruoli del personale docente sono nominati, a seconda della competenza a curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale ovvero dal provveditore agli studi.

2. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi stessi.

3. La scelta è effettuata mediante sorteggio tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi.

4. Gli elenchi sono compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale; per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali.

5. L'inclusione negli elenchi è effettuata a domanda sulla base di specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, determinati dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto. Possono presentare domanda anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni.

6. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

7. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

8. Le commissioni dei concorsi per soli titoli sono costituite secondo modalità da definire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministro della pubblica istruzione con frequenza triennale. La determinazione dei posti è effettuata all'atto del conferimento delle nomine, in relazione al numero dei posti disponibili e vacanti che sia accertato per ciascuno dei tre anni per i quali il concorso è espletato.

3. I concorsi medesimi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

4. Le commissioni giudicatrici si costituiscono in sottocommissioni quando il numero dei concorrenti sia superiore a duecento. Il presidente della commissione assicura il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

5. Le medesime commissioni giudicatrici sono presiedute da un direttore di ruolo o da un docente di ruolo che abbia espletato l'incarico di direzione per almeno cinque anni, ovvero da un docente della materia cui si riferisce il concorso con un'anzianità giuridica nel ruolo di almeno dieci anni.

6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami dispongono di 100 punti, dei quali 30 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 30 per i titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e a punti 24 su 40 nella prova orale.

7. Per l'espletamento di particolari prove concorsuali il Ministro della pubblica istruzione provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, a stipulare convenzioni per l'utilizzazione di idonee strutture recettive e per quanto altro occorra.

8. Per quanto non previsto nei commi precedenti si applicano le norme di cui all'articolo 2.

9. Per la costituzione delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, modificato dall'articolo 5 della legge 16 luglio 1984, n. 326. Possono essere nominati anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, con qualifica funzionale non inferiore alla quarta.

Art. 5.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di settecentoventuno unità.

2. Essi esercitano le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.

4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.

6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.

8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 6.

1. L'accesso ai ruoli di coordinatore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il cinquanta per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia diponibilità di posti. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedure concorsuale successiva.

3. All'indizione dei concorsi si provvede con bando unico emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Spetta ai provveditori agli studi determinare con loro decreti, all'inizio di ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i concorsi, il numero dei posti da conferire

all'inizio di ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei concorsi così indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi provveditori agli studi riguardo a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle procedure dei concorsi medesimi, nonché riguardo all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed attività conseguenti.

4. Non si applica alcun limite di età per la partecipazione ai concorsi per soli titoli.

5. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei relativi bandi.

6. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami.

7. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami a posti di segretario o coordinatore amministrativo;

b) un servizio di segretario o coordinatore amministrativo negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, prestato, per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente.

8. Al concorso medesimo sono ammessi altresì coloro i quali appartengono alla qualifica immediatamente inferiore, vi abbiano prestato servizio di ruolo per almeno cinque anni ed abbiano superato le prove di un concorso ordinario o riservato a posti di segretario o coordinatore amministrativo.

9. La partecipazione ai concorsi per soli titoli è consentita per due province.

10. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verrà indetto secondo le norme del presente decreto i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti già compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.

11. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

12. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente.

13. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è emanata la tabella di valutazione dei titoli.

14. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, o di precedenti esami, non può superare quello spettante per tre anni di servizio.

15. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

16. La collocazione nelle graduatorie del concorso per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in quelli per soli titoli.

17. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

18. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

19. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito di un superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a due anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.

20. Si applicano, per quanto non incompatibili con il presente articolo, le norme di cui agli articoli 9 e 11 del decreto de Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

21. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai coordinatori amministrativi dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I relativi concorsi possono essere svolti in forma decentrata a cura di uno dei provveditori agli studi o dei sovrintendenti scolastici.

22. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e 16 della legge 16 luglio 1984, n. 326. I posti disponibili per i concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sono determinati in base alle aliquote di cui all'articolo 47 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

23. I posti disponibili e vacanti per i concorsi di accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi, detratto il contingente dei posti da destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al comma 24, sono ripartiti, nella misura del 50 per cento, tra i concorsi di accesso per titoli ed esami ed i concorsi di accesso per soli titoli.

Art. 7.

1. Gli esami relativi alle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, sono indetti ogni triennio.

2. Le graduatorie hanno validità nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti.

Art. 8.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 e, limitatamente ai coordinatori amministrativi, all'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, da compilare dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno carattere permanente.

2. Il Ministro della pubblica istruzione disporrà ogni triennio con propria ordinanza l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1, con l'inclusione dei nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione dei nuovi titoli.

3. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato le relative domande di supplenza.

4. La precedenza assoluta di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, si applica nell'ambito della provincia nelle cui graduatorie l'interessato si trovi inserito ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee.

5. La precedenza assoluta di cui al comma 3 opera dopo quella prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246.

6. Le supplenze di durata annuale per la copertura di un numero di ore settimanali non superiore a sei sono conferite dal capo d'istituto sulla base delle graduatorie compilate dall'istituto o scuola, sempre che si tratti di ore comunicate, preventivamente e in tempo utile, ai provveditori agli studi, ai fini degli accorpamenti per la costituzione dei posti-orario, dopo aver effettuato a livello provinciale tutti gli accorpamenti necessari per la costituzione dei medesimi posti-orario, per le ore rimaste comunque vacanti. Tali supplenze sono da considerarsi assimilate, a tutti gli effetti, a quelle conferite dal provveditore agli studi.

Art. 9.

1. I docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo hanno titolo, anche se vi sono stati ammessi con riserva, ad essere immessi nei predetti ruoli.

2. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei ruoli del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto due anni d'incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole medesimi, previo superamento di un esame sotto forma di colloquio, da indire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Ai fini delle immissioni in ruolo di cui ai commi 1 e 2 sono compilate distinte graduatorie ad esaurimento.

4. Le immissioni in ruolo sono effettuate nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili e vacanti.

5. La graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 2 è utilizzata soltanto dopo che sia stata esaurita la graduatoria relativa ai docenti di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale educativo delle istituzioni educative statali e al personale docente dei conservatori di musica, per l'accesso a posti di personale direttivo delle rispettive istituzioni.

Art. 10.

1. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dall'articolo 19, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.

2. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo, del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

4. Il personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.

5. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, avranno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico.

6. La richiesta di permanenza in servizio prevista dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, deve essere prodotta, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno di compimento del sessantacinquesimo anno di età. Tale richiesta è inammissibile se prodotta da chi ha maturato il servizio utile, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e comprensivo di tutti i servizi e periodi riscattati e computabili ai fini della quiescenza, che è necessario per il raggiungimento del massimo della pensione.

Art. 11.

1. In prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2 per l'ammissione ai concorsi per soli titoli delle varie categorie di personale ivi previste, il requisito di trecentosessanta giorni di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 2, comma 10, lettera *b)*, è computato con riferimento al periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982-83 e l'anno scolastico 1988-89, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio previsto.

2. In prima applicazione delle disposizioni recate dal presente decreto, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante tecnico pratico, di insegnante di arte applicata, di personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative, di personale docente ed assistente, di assistente educatrice, di accompagnatore al pianoforte e di pianista accompagnatore dei conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, nonché a posti di sostegno nella scuola elementare, purché il personale interessato sia in possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

3. I docenti non abilitati della scuola materna e della scuola secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con i requisiti di servizio di cui al comma 1, hanno titolo a partecipare ad una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. L'abilitazione conseguita ai sensi del presente comma è valida anche ai fini di cui al comma 10, lettera *a)*, dell'articolo 2. Coloro i quali conseguono l'abilitazione nella sessione riservata prevista dal presente comma possono chiedere di essere immediatamente inseriti, sulla base dei punteggi spettanti, nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli compilate in applicazione dell'articolo 12, dopo l'ultimo candidato in esse incluso.

4. I coordinatori amministrativi che abbiano prestato un anno di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi nel periodo decorrente dall'anno scolastico 1983-84 e che non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per titoli ed esami, sono ammessi ai concorsi per soli titoli, indetti in prima applicazione del presente decreto, previo superamento di un'apposita sessione degli esami di cui all'articolo 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, da indire con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I coordinatori amministrativi inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con nomina conferita dal provveditore agli studi, hanno titolo alla nomina in ruolo con precedenza rispetto ad altri aspiranti inclusi nella medesima graduatoria.

5. Alle nomine da disporre in base alle graduatorie relative al concorso per soli titoli da bandire in prima applicazione del presente decreto si provvede soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie da compilare ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426. Si applicano le norme di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 6.

Art. 12.

1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che siano disponibili e vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1989-90 dopo l'esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami e, per gli assistenti delle Accademie di belle arti, per soli titoli.

3. Negli anni successivi, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, tutti i posti che, pur essendo riservati al concorso per titoli ed esami, sono stati assegnati, ai sensi del comma 2, al concorso per soli titoli devono essere restituiti integralmente al concorso per titoli ed esami indetto ai sensi del comma 1 e, ove necessario, anche ai concorsi successivi, mediante riduzione del corrispondente numero di posti destinati ai concorsi per soli titoli.

Art. 13.

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere: *a)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti; *b)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

2. È attribuita al Ministro della pubblica istruzione la competenza a provvedere: *a)* alla nomina e conferma in ruolo; *b)* alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle

istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti; *c)* alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative; *d)* all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Le funzioni di controllo sui provvedimenti di competenza dei direttori sono svolte dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, competenti per territorio.

4. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, da effettuare ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, non si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui disciplina l'anno di formazione.

Art. 14.

1. Il disposto del nono comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si interpreta nel senso che per l'insegnamento nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo, purché nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. Il numero massimo dei corsi che potranno essere istituiti in ciascuna provincia rimane regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 12 della citata legge n. 270 del 1982.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine della provincia di Bolzano, e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, con gli adattamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso vi siano posti disponibili e le relative graduatorie si siano esaurite, i concorsi sono indetti immediatamente.

3. Le nomine dei vincitori sono disposte dallo stesso organo competente ad indire il concorso.

4. Gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici sono compilati, ogni quadriennio, dal consiglio scolastico provinciale e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1973, n. 932. Non si applica il disposto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

5. Al reclutamento del personale insegnante di cui al comma 1 continuano ad applicarsi i rispettivi articoli 45, 46, 47, 48 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle scuole di cui al presente articolo si provvede anche con personale supplente nel limite del 15 per cento delle dotazioni aggiuntive, qualora i relativi posti non siano coperti.

Art. 16.

1. L'anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, prevista dall'articolo 77, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'annessa tabella *H* per i passaggi di ruolo, è ridotta a due anni di servizio effettivamente prestato dopo la nomina in ruolo.

Art. 17.

1. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la carriera immediatamente inferiore, indetti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

2. Il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici dal personale ausiliario con le mansioni di conducente di autoveicoli e di aiuto-cuoco, è considerato sostitutivo del titolo di studio e dell'attestato di qualifica richiesto ai fini della partecipazione ai concorsi riservati per l'accesso, rispettivamente, alla qualifica di collaboratore tecnico per il laboratorio di conduzione e manutenzione di autoveicoli e di cuoco. In prima applicazione, sui posti da destinare ai concorsi, l'80 per cento è riservato al personale di cui al presente comma.

3. Le deroghe apportate ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ai titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588, sono valide anche ai fini dei requisiti richiesti per i passaggi di ruolo da un profilo ad un altro della medesima qualifica funzionale.

4. Il personale ATA che ha conseguito una idoneità nei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è incluso nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze del personale ATA, ancorché non in possesso dei titoli di studio specifici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale n. 306 del 31 ottobre 1988.

Art. 18.

1. I posti disponibili e vacanti per i concorsi ordinari a posti di coordinatore amministrativo successivamente al completamento delle operazioni di inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 14 e 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'anno scolastico precedente il triennio indicato nel bando di concorso per esami e titoli, da emanare in prima applicazione, fatta

salva la quota del 50 per cento dei posti destinata ai concorsi per soli titoli, sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari già espletati oppure in via di espletamento, in base alle relative graduatorie.

Art. 19.

1. Ai fini della copertura dei posti di sostegno nella scuola dell'obbligo, dopo le operazioni di utilizzazione del personale docente di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione, dovrà procedersi all'accantonamento di un numero di posti pari a quello necessario per le nomine del personale docente non di ruolo fornito del prescritto titolo di specializzazione.

2. Effettuato l'accantonamento dei posti di cui al comma 1, nell'ambito del numero dei posti residui saranno utilizzati i docenti di ruolo privi del prescritto titolo di specializzazione.

3. Dopo le operazioni di cui al comma 2 si procederà all'effettuazione delle nomine del personale docente non di ruolo per il quale è stato disposto l'accantonamento di posti di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Ai fini dell'ammissione ai concorsi ispettivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola, cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento e si trovino nella predetta situazione, adottando provvedimenti di nomina nei limiti dei posti disponibili e vacanti, con decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio.

Art. 21.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non si applicano per il reclutamento di personale della scuola relativo alla copertura di posti disponibili e vacanti che andrebbero conferiti per incarico o supplenza.

Art. 22.

1. Negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con un numero di classi inferiore a quello previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, non si dà luogo ad incarico di presidenza nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, tranne che si tratti di tipo d'istituto del quale non esiste altro nella provincia.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la presidenza è assegnata dal provveditore agli studi per reggenza ad un preside di altro istituto o scuola viciniore dello stesso tipo nell'ambito provinciale.

3. Al preside reggente si applicano le disposizioni riguardanti il trattamento economico spettante ai direttori didattici incaricati della reggenza di altro circolo didattico.

Art. 23.

1. Il personale docente degli istituti e scuole d'istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, appartenente a ruoli con situazione di soprannumerarietà può essere utilizzato anche in istituti e scuole di altro ordine o grado, per insegnamenti diversi da quello di titolarità per i quali sia fornito del titolo di studio prescritto.

2. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono definiti in sede di negoziazione decentrata nazionale.

Art. 24.

1. Il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è abrogato.

Art. 25.

1. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure dei concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 55 del 21 luglio 1989, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, possono essere completate entro il mese di settembre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sulla disponibilità dei posti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

2. Sempre nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 12, le procedure degli analoghi concorsi per soli titoli indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 12 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al comma 1, per l'accesso ai ruoli del personale docente ed assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei conservatori di musica, delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza possono essere completate entro il mese di ottobre 1989, ai fini dell'effettuazione delle nomine sulla disponibilità dei posti riferibili all'anno scolastico 1989-90. Tali nomine hanno decorrenza giuridica dal 1° ottobre 1989 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione del servizio.

Art. 26.

1. Per la corresponsione dei compensi al presidente ed ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e dei concorsi per soli titoli di cui al presente decreto si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 27.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 26.000 milioni per l'anno 1989, in lire 26.000 milioni per l'anno 1990 ed in lire 31.800 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni in

ciascuno degli anni stessi, l'accantonamento «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» e, quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, e 1990, ed a lire 25.800 milioni per l'anno 1991, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 528 a 533, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 490 a 495, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 490, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraindicate.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria

Art. 491. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di insegnare e approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 492. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 493. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 494. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 495. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area clinica;

d) area diagnostica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area medico legale e sociale.

Art. 496. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia istologia ed embriologia;
fisiologia.

c) Area clinica:

patologia ORL e cervico-facciale;
patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
ORL pediatrica;
audiologia;
foniatria.

d) Area diagnostica;

semeiotica ORL;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica;
otoneurologia;
audiometria.

e) Area terapeutica:

terapia medica;
tecniche operatorie otologiche;
tecniche operatorie faringolaringee e cervicali;
tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
chirurgia plastica;
tracheobroncoscopia;
anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia;
oculistica;
radiologia;
pediatria.

g) Area medico legale e sociale:

medicina legale e infortunistica;
ORL preventiva e sociale.

Art. 497. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

anatomia istologia ed embriologia . » 30
fisiologia . . . . » 20

Clinica (ore 100):

patologia ORL e cervico-facciale . . » 100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . » 175
anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia . . . . » 30
patologia clinica . . . . » 30
audiometria. . . . . » 40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia. . . . . » 50
anestesiologia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia e clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 100
audiologia . . . . » 50
foniatria . . . . » 25
ORL pediatrica . . . . » 25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringolaringee e cervicali. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica . . . . » 20
radiologia. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche . . . . ore 175

tecniche operatorie ORL maxillo-facciali . . . . » 150

chirurgia plastica . . . . » 25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia . . . . » 15

pediatria . . . . » 10

Medico-legale e sociale (ore 25):

medicina legale e infortunistica . . . » 10

ORL preventiva e sociale . . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 498. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti:

audiologico, otoneurologico, foniatrico, chirurgico dell'istituto sede della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 499. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 500. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 501. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 502. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 503. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;

b) fisiopatologica e farmacologica;

c) diagnostica;

d) clinica;

e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;

f) specialità affini.

Art. 504. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

farmacoterapia delle affezioni urogenitali;

anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologia clinica;

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia;

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolore;

nefropatie mediche.

Art. 505. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività

didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile . ore 25

istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 25

Diagnostica (ore 325):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 300

microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . . . ore 50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile . » 100

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . » 50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche » 50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 250

farmacoterapia delle affezioni urogenitali . . . . » 25

anestesia e trattamento pre- e post-operatorio del malato urologico. . . . . . » 25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile . . . . ore 50

Clinica (ore 25):

andrologia . . . . » 25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venerologia. . . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile. . . ore 75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Clinica (ore 225):

clinica urologica. . . . . » 125

nefrologia chirurgica . . . . » 25

urologia ginecologica . . . . » 25

neuro-urologia e urodinamica . . . . » 25

oncologia clinica. . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica . . . . ore 200

patologia e clinica urologia infantile » 50

procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica » 50

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile . » 50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino . . . . » 25

chirurgia vascolare . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 506. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nelle seguenti cliniche ed istituti: istituti di anatomia umana, patologia medica II, microbiologia, radio, anestesiologia e rianimazione, farmacologia; cliniche dermatologica, chirurgica II, di chirurgia vascolare.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 199

89A3958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Modugno (Bari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 e di quello pluriennale 1989-1991 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Varratta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989 e del bilancio pluriennale 1989-1991.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale i predetti documenti contabili avrebbero dovuto essere approvati ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale di controllo di Bari, con decisione del 16 maggio 1989, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 e di quello pluriennale 1989-1991 entro il 31 maggio 1989.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che i sopracitati strumenti contabili venissero approvati; pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento del 4 luglio 1989 notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 14 e 18 luglio 1989, rispettivamente in prima e seconda convocazione, affinché provvedesse ai citati adempimenti, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

In tali sedute, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione dei predetti documenti contabili.

Conseguentemente, la sezione provinciale di controllo, con atto n. 40766 del 21 luglio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 26 luglio 1989, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 ed il bilancio pluriennale 1989-1991.

Il prefetto di Bari ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione dei suddetti documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Varratta.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nola (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianni Ietto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nola (Napoli) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 8183 del 5 maggio 1989 — notificato a tutti i consiglieri — diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 7 giugno 1989, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione di controllo, con atto n. 202949 del 21 giugno 1989, nominava un commissario *ad acta* che, in data 13 luglio 1989, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nola (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianni Ietto.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4018

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 luglio 1989, n. **316.**

Regolamento concernente integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152;

Vista la direttiva n. 87/234/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato della direttiva n. 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;

Vista la direttiva n. 87/235/CEE della commissione del 31 marzo 1987 che modifica l'allegato alla direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 102 del 14 aprile 1987;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni al fine di recepire nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie n. 87/234/CEE e n. 87/235/CEE, avanti indicate;

Ritenuto altresì necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni tecniche ai predetti allegati al fine di renderli più chiari e completi e per correggere alcuni errori riportati nel testo;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1989;

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati o modificati conformemente a quanto previsto nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di tre mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni e delle etichette conformi alla normativa vigente prima di tale data e di sei mesi per lo smaltimento dei mangimi d'allattamento per vitelli, non conformi a quanto stabilito al punto 18) dell'allegato V.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 47

ALLEGATO

Allegato I - DEFINIZIONI

La definizione di «mangimi minerali» è sostituita dalla seguente:

«I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40% di ceneri gregge».

Allegato II - *Parte* A - MANGIMI SEMPLICI

Dopo il punto 2.3.3. sono aggiunti i seguenti due punti:

1	2	3	4
2.3.4.1.	Germe di granturco (lavorazione a umido)	Prodotto ottenuto dalla lavorazione a umido del granturco (amideric di granturco)	Proteina greggia Grassi greggi Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità
2.3.4.2.	Scarti e rotture di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla pulitura e vagliatura del granturco	Proteina greggia Grassi greggi Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità

Il testo del punto 2.4.3. «pula vergine di riso» è sostituito dal seguente:

1	2	3	4
2.4.3.	Pula vergine di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio senza impiego di carbonato di calcio. Esso è costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi.	Proteina greggia Cellulosa greggia Grassi greggi Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl

Dopo il punto 2.4.3. è aggiunto il punto 2.4.3. *bis:*

1	2	3	4
2.4.3.*bis*	Pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso. Esso è costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi; contiene una percentuale ridotta di carbonato di calcio derivante dal processo di pulitura del riso.	Proteina greggia Cellulosa greggia Grassi greggi Carbonato di calcio Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl

Dopo il punto 2.5.22. sono aggiunti i seguenti tre punti:

1	2	3	4
2.5.23.1.	Malto destrina	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di amidi e/o fecole	Equivalente in destrosio (espresso in glucosio) Ceneri gregge Umidità
2.5.23.2.	Sciroppo di glucosio disidratato o atomizzato	Prodotto ottenuto dalla disidratazione dello sciroppo di glucosio	Equivalente in destrosio (espresso in glucosio) Ceneri gregge Umidità
2.5.23.3.	Sciroppo di glucosio	Soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari ottenuti da amidi e/o fecole	Destrosio Ceneri gregge Umidità

Il testo dei punti 4.6. «idrogeno fosfato di calcio (fosfato bicalcico)» e 4.9. «Bis - (diidrogeno fosfato) di calcio (fosfato monocalcico)» è sostituito dal seguente:

1	2	3	4
4.6.	Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico)	Prodotto costituito da idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Cloruri espressi in NaCl Calcio
4.9.	Bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico)	Prodotto costituito da bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Calcio

Prodotto 2.5.7.: la dizione «Amido di riso gonfiato» riportata nella colonna 2, è sostituita da «Amido di riso pregelatinizzato».

Prodotto 2.5.11.: la dizione «Amido di frumento gonfiato» riportata nella colonna 2, è sostituita da «Amido di frumento pregelatinizzato».

Prodotto 2.5.12.: la dizione «Amido di frumento pregelatinizzato» riportata nella colonna 2, è sostituita da «Amido di frumento pregelatinizzato, parzialmente idrolizzato».

Prodotto 2.9.2. Grasso vegetale, olio vegetale: nella colonna 2 è aggiunta la seguente nota «la denominazione deve essere accompagnata dall'indicazione della specie vegetale dalla quale è stato ottenuto il prodotto».

Prodotto 3.2.8. Grasso animale: nella colonna 2 è aggiunta la seguente nota «la denominazione deve essere accompagnata dall'indicazione della specie animale dalla quale è stato ottenuto il prodotto».

Prodotto 4.1. Carbonato di calcio: la descrizione riportata nella colonna 3 è così sostituita «Carbonato di calcio precipitato, rocce calciche macinate, calcare granulato, gusci macinati di ostriche e di mitili».

La dizione «sostanze grasse gregge», più volte riportata nella colonna 4 è sostituita con «grassi greggi».

Allegato II - *Parte* B - DENOMINAZIONI DI MANGIMI SEMPLICI NON CONTEMPLATE NELLA PARTE A

La dizione «Crusca, cruschello, tritello e farinetta» è sostituita da: «Crusca, cruschello, tritello, farinetta e farinaccio».

La definizione della puletta di riso è sostituita da: «Denominazione riservata al sottoprodotto ottenuto dalla vagliatura e dalla setacciatura nelle varie fasi della lavorazione del riso greggio, costituito da particelle leggere farinose, cui può essere aggiunta pula di riso».

Allegato III - DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Il testo dell'allegato III - Denominazioni e indicazioni obbligatorie è sostituito dal seguente:

«*A)* PER I MANGIMI SEMPLICI:

a) l'indicazione "mangime semplice";

b) la denominazione del mangime, adottando per i prodotti elencati nell'allegato II - parte *A* - quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte *B* dell'allegato stesso.

Se l'alimento semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione, questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, ad esempio "pressato", "schiacciato", "spezzettato", "macinato", "panello di pressione", "pezzi di panellò", "granuli di panello", "farina di panello", "expellers", "farina di expellers", o "farina di estrazione";

c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto.

Per i prodotti messi usualmente in commercio al pezzo, dovrà essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto.

L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

d) i tenori analitici di:

umidità;
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge.

Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II - parte *A* - i tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso;

e) la natura e la quantità di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;

f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;

g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 13;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3 e dall'art. 18, comma 12.

Per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'art. 4.

Per i semi e i frutti, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse nonché per i residui della fabbricazione dello zucchero, del malto e della birra, non previsti nell'allegato II, parte *A*, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati e per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici.

Per i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte *A*, deve essere indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i tenori analitici in cellulosa greggia e ceneri gregge.

Per i cruscami di frumento deve essere indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscele dei due tipi.

Per i grassi di origine animale o vegetale non previsti nell'allegato II, parte *A*, è richiesta la dichiarazione della materia prima di provenienza e del contenuto in umidità.

Per le farine di origine animale, che non figurano nell'allegato II, parte *A*, non è richiesta l'indicazione del tenore analitico della cellulosa greggia, ma è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili.

Per la "gemma di riso" devono essere indicati i tenori analitici in grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico.

Per la "pula di riso" devono essere indicati i tenori analitici in proteina greggia, grassi greggi, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico.

Per la "puletta di riso" devono essere indicati i tenori analitici in cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico.

Per il sottoprodotto della lavorazione del risone, denominato "grana verde", qualora sia posto in vendita allo stato naturale, non è richiesta alcuna dichiarazione di tenori analitici.

La denominazione di "granturco degerminato" è obbligatoria quando il cereale viene posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione.

B) PER I MANGIMI COMPOSTI:

a) la denominazione del mangime secondo l'allegato I: "mangime completo", "mangime complementare", "mangime minerale", "mangime melassato", "mangime completo d'allattamento", "mangime complementare d'allattamento", o per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti "mangime composto";

b) la specie e categoria animale alla quale il mangime è destinato;

c) la destinazione esatta;

d) le istruzioni per l'uso, se esse non si possono chiaramente desumere dalle indicazioni dei punti *b)* e *c)*;

e) il peso netto e, per i prodotti liquidi, o peso o volume netto. Per i prodotti usualmente commercializzati al pezzo, dovrà essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto.

L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

f) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative alle lettere *b), c)* e *d)*, qualora gli ingredienti utilizzati appaiano chiaramente nella denominazione;

g) i seguenti tenori analitici:

1) per i mangimi composti esclusi le miscele di semi interi, i mangimi melassati, i mangimi minerali e i mangimi per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti:

umidità;
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;

2) per i mangimi minerali:

umidità;
calcio;
fosforo;
sodio;

3) per i mangimi melassati:

umidità;
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
zuccheri totali espressi in saccarosio.

Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici;

h) l'elencazione in ordine decrescente di quantità presente, dei mangimi semplici (materie prime o ingredienti), degli additivi differenti dai principi attivi, dei prodotti minerali e chimico-industriali componenti il mangime.

Per i mangimi per animali familiari, l'indicazione dei singoli componenti può essere sostituita con quella delle relative categorie di appartenenza, elencate in ordine decrescente di quantità presente. In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie previste nell'allegato VIII;

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato ai sensi dell'art. 18, comma 13;

l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, per i prodotti importati e per quelli preparati per conto terzi o su formula del committente, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12.

C) PER I MANGIMI CONTENENTI INTEGRATORI O INTEGRATORI MEDICATI:

a) tutte le indicazioni previste ai punti *A)* e *B)* del presente allegato, secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti. Per i mangimi contenenti integratori medicati le denominazioni di cui alla lettera *a)* dei punti *A)* e *B)* del presente allegato, devono essere accompagnate dal termine "medicato";

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo;

c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi d'impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con integratori».

Allegato IV - INDICAZIONI FACOLTATIVE

Il testo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«PER TUTTI I MANGIMI:

a) il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto;

b) il numero di riferimento della partita;

c) la data di conservazione del prodotto;

d) la data di produzione per i mangimi composti, completi e complementari;

e) il Paese di produzione o di preparazione;

f) il prezzo del prodotto;

g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento specifico subito;

i) i seguenti tenori analitici:

per i mangimi composti, eccettuati i mangimi per animali familiari e i mangimi minerali:
amido;
zuccheri totali espressi in saccarosio (per i mangimi melassati l'indicazione è obbligatoria);
calcio;
magnesio;
sodio;
fosforo;
cistina, lisina, metionina } unicamente per mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti:
umidità;
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
calcio;
sodio;
fosforo;

per i mangimi composti per cani e gatti:
calcio;
sodio;
fosforo;

per i mangimi minerali:
proteina greggia;
grassi greggi;
cellulosa greggia;
ceneri gregge;
magnesio;
lisina (limitatamente ai mangimi per suini).

Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare tali alimenti. In tal caso il tenore minimo o massimo espresso in percentuale in peso degli ingredienti messi in evidenza deve essere chiaramente indicato o a fianco della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti evidenziati o nell'elenco degli ingredienti ovvero, qualora si utilizzi il sistema di dichiarazione per categorie (all. VIII), menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e le rispettive percentuali in peso a fianco della corrispondente categoria di ingredienti.

Le ulteriori informazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, devono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possono essere comprovati e non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possieda caratteristiche particolari quando tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche».

Allegato V - PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

Il testo dell'allegato V - Prodotti di cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo, è sostituito dal seguente:

«1) Mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantità superiori al 3% del peso riferito al prodotto tal quale.

2) Mangimi semplici con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo è indicato a fianco di ciascuno di essi:

panello di neuk.	3,4%
panello di sesamo	5,0%
farina di estrazione di sesamo	5,0%
fiocchi di orzo	0,5%
fiocchi di granoturco	0,5%
fiocchi di patate	1,7%
riso di foraggio macinato	1,0%
rotture di riso	1,0%
pula vergine di riso	1,7%
pula vergine di riso a basso tenore in carbonato di calcio	1,7%
pula di riso	2,5%
puletta di riso	6,0%
farinaccio di riso	0,6%
amido di granturco gonfiato (pregelatinizzato).	0,5%
amido di granturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di granturco	0,5%
amido di riso	0,5%
amido di riso pregelatinizzato	0,5%
glutine di riso	0,5%
amido di frumento.	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di frumento	0,5%
amido di manioca	0,5%
amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato)	0,5%
fecola di patate	0,5%
fecola di patate pregelatinizzata	0,5%
fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata	0,5%
proteine di patate	0,5%
polpe essiccate di barbabietole da zucchero	3,5%
polpe fresche di barbabietole.	3,5%
polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%)	3,5%
polpe secche di barbabietole melassate	3,5%
polpe secche di barbabietole borlandate	3,5%
lieviti essiccati	1,1%
farina di erbe disidratate	3,4%
farina di erba medica disidratata	3,4%
farina di trifoglio disidratata	3,4%
foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	4,0%
farina, fettucce o radici di manioca	3,3%
farina, fettucce o radici di manioca tipo 55.	4,0%
polpa di manioca essiccata	2,3%
latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller	0,5%
latticello in polvere	0,5%
siero di latte in polvere o in granuli	0,5%
siero di latte in polvere delattosato	0,5%
proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere.	0,5%
farina di carne	2,2%
ciccioli di carne	0,5%
scarti essiccati di macellazione del pollame.	3,3%
farina di piume idrolizzate	3,4%
farina di pesce	2,2%
carbonato di calcio	5,0%
alghe marine calcaree	5,0%

3) Farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%.

4) Farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%.

5) Farina di estrazione di soja tostata e decorticata con attività ureasica superiore a 0,4 e con tenore in cellulosa greggia superiore al 4%.

6) Farina di estrazione di soja tostata, con attività ureasica superiore allo 0,4.

7) Panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 16%.

8) Panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%.

9) Farina di carne con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 55% e superiore al 5,5%.

10) Farina di carne ed ossa con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%.

11) Farina di pesce con tenore di cloruri, espressi in NaCl, superiore al 4,4% e di carbonato di calcio superiore al 2,8%.

12) Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) con tenori in cloruri, espresso in NaCl, superiore ad 1% e fosforo totale inferiore al 16%.

13) Bis-(diidrogenofosfato) di calcio (fosfato monocalcico) con tenori in cloruri, espresso in NaCl, superiore ad 1% e fosforo totale inferiore al 22%.

14) Proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere con tenore di proteina greggia inferiore al 76%.

15) Pula di riso a basso tenore di carbonato di calcio contenente carbonato di calcio in quantità superiore al 3%.

16) Mangimi composti sostitutivi del latte e mangimi composti aventi un tenore in prodotti lattieri superiore al 40% in peso, che presentano un contenuto di umidità superiore al 7%.

17) Mangimi composti con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca o al 3,3% riferito alla sostanza secca ove si tratti di miscele contenenti sottoprodotti del riso. Tali tenori massimi possono peraltro essere superati per i:

a) mangimi composti contenenti sostanze leganti;

b) mangimi minerali;

c) mangimi composti costituiti oltre il 50% da fettucce e polpe di barbabietole da zucchero.

Nel caso in cui il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico riferito alla sostanza secca dei mangimi di cui alle sopramenzionate lettere *a)*, *b)* e *c)* superi il 3,3%, tale tenore dovrà essere dichiarato riferito al peso tal quale.

18) Mangimi d'allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg, con un tenore in ferro inferiore a 30 mg per kg di mangime completo, calcolato al tasso di umidità del 12%».

Allegato VI - DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

Ultimo comma, penultima riga: la dizione «in al caso ...» è sostituita da «in tal caso ...».

Allegato VII - TOLLERANZE

Il testo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«Sui tenori dei componenti analitici sono ammesse le seguenti tolleranze:

A) MANGIMI SEMPLICI.

1. *Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:*

1.1. Proteina greggia:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3. Zuccheri totali, zuccheri ridotti, saccarosio, lattosio e glucosio:
2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.4. Amido e inulina:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.5. Carotene, vitamina A e xantofille:
30% del tenore dichiarato.

1.6. Metionina lisina:
30% del tenore dichiarato.

1.7. Fosforo totale, sodio, calcio, magnesio:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%.

1.8. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta superiore a quello dichiarato, fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 2.

2. *Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:*

2.1. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.2. Cellulosa greggia:
2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

2.3. Umidità:
3,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5% unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.4. Ceneri gregge:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.5. Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:
10% per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

2.6. Fosforo totale (per la farina di carne e per la farina di carne ed ossa), sodio (per il siero di latte in polvere o in granuli e per il siero di latte in polvere delattosato), carbonato di calcio (per la pula vergine di riso a basso tenore di carbonato di calcio e per la farina di pesce) e sostanze insolubili in etere di petrolio:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%.

2.7. Indice di acidità:
1,5 unità per i valori pari o superiori al 15%;
10% per i valori dichiarati inferiori al 15% fino al 2%;
0,2 unità per i valori dichiarati inferiori al 2%.

2.8. Basi azotate volatili:
20% del tenore dichiarato.

2.9. Sono da considerarsi regolari i mangimi per i quali il tenore accertato delle sopraindicate voci analitiche risulta inferiore a quello dichiarato; fatta eccezione dei casi espressamente previsti nel paragrafo 1.

B) MANGIMI COMPOSTI AD ECCEZIONE DI QUELLI PER CANI E GATTI.

1. *Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:*

1.1. Proteina greggia:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 60%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 60% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.2. Grassi greggi:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
20% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

1.3. Zuccheri totali:
2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.4. Amido:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 30% fino al 10%;
1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

1.5. Fosforo totale e calcio:
1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;
7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16% fino al 12%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12% fino al 6%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 6% fino all'1%;
0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%.

1.6. Metionina, cistina e lisina:
30% del tenore dichiarato.

1.7. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati di metionina, cistina e lisina risultano comunque superiori a quelli dichiarati.

2. *Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:*

2.1. Umidità:
3,5 unità per i tenori dichiarati pari e superiori al 70%;
5% per i tenori dichiarati inferiori al 70% fino al 50%;
2,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 50% fino al 25%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 25% fino al 5%;
0,5% unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.2. Ceneri gregge:
1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 15% fino al 5%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%.

2.3. Ceneri insolubili in acido cloridrico:
1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% per i tenori dichiarati inferiori al 10% fino al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

2.4. Cellulosa greggia:
2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% per i tenori dichiarati inferiori al 14% fino al 6%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%.

2.5. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple rispetto a quelle indicate per ogni componente analitico. Sono regolari i mangimi per i quali i tenori riscontrati in umidità e ceneri insolubili in acido cloridrico risultano comunque inferiori a quelli dichiarati.

C) MANGIMI COMPOSTI PER CANI E GATTI.

1. *Se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:*

1.1. Proteina greggia:
3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
16% per i tenori dichiarati inferiori al 20% fino al 12,5%;
2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.

1.2. Grassi greggi:
2,5 unità del tenore dichiarato.

1.3. Se i tenori accertati risultano superiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze doppie per la proteina greggia e tolleranza identica per i grassi greggi.

2. *Se il tenore accertato è superiore a quello dichiarato:*

2.1. Umidità:
3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% per i tenori dichiarati inferiori al 40% fino al 20%;
1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%.

2.2. Ceneri gregge:
1,5 unità del tenore dichiarato.

2.3. Cellulosa greggia:
1 unità del tenore dichiarato.

2.4. Se i tenori accertati risultano inferiori a quelli dichiarati sono ammesse tolleranze triple per le ceneri gregge e la cellulosa greggia. Sono regolari i mangimi per i quali il tenore di umidità risulta comunque inferiore a quello dichiarato.

D) IMPUREZZE BOTANICHE.

1. Le impurezze botaniche nei mangimi semplici non possono essere superiori al 5%.

2. Sono considerate impurezze botaniche:

a) le impurità naturali, ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate, i semi delle erbe spontanee);

b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione precedente, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.

3. Per i mangimi composti è tollerata la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale dei mangimi semplici di origine vegetale impiegati.

Nei mangimi composti è anche tollerata la presenza, nel limite del 2%, di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

89G0392

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 agosto 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Nicosia e stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia è accertato per i giorni 21 e 22 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4008

DECRETO 31 agosto 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Crotone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Crotone è accertato per i giorni dal 21 al 25 luglio 1989.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola».

Il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, recante: «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1989.

89A4029

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «I buoni amici - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 8 ottobre 1965, rep. 27853, reg. soc. 2353/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus Silva - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 ottobre 1957, rep. 17417, reg. soc. 2016/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Domus gaia nobisque apta», a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 7 maggio 1952, rep. 879, reg. soc. 1970, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Arlecchino», a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 15 dicembre 1956, rep. 257825, reg. soc. 387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Decollo facile a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore temporaneo del dott. Staderini) in data 18 settembre 1964, rep. 429105, reg. soc. 3684/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Conciliazione cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 2 aprile 1964, rep. 12.529, reg. soc. 2898/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nido Prisco - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 4 marzo 1957, rep. 269980, reg. soc. 678/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tegiustra - Società a responsabilità limitata» (già «Eucaliptus - Società cooperativa edilizia a r.l.»), con sede in Roma, costituita per rogito Papa in data 10 agosto 1956, rep. 1049, reg. soc. 1746, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Basilio nova - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già «S. Basilio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 26 ottobre 1953, rep. 16919, reg. soc. 81/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ilsinore - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 13 dicembre 1965, rep. 28467, reg. soc. 153/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Casetta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore temporaneo del dott. Cavallaro) in data 10 ottobre 1963, rep. 223449, reg. soc. 2858/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Novella Aurora», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 4 febbraio 1953, rep. 100142, reg. soc. 521/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Baita» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Luna in data 12 gennaio 1963, rep. 30602 reg. soc. 483/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Rustica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 18 ottobre 1972, rep. 211845, reg. soc. 3511/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Casa mia luminosa» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata (già «Casa mia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 25 ottobre 1952, rep. 73100, reg. soc. 2799, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sorgente - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 22 gennaio 1964, rep. 61530, reg. soc. 472/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Film-Ars - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini in data 7 dicembre 1972, rep. 19700, reg. soc. 4169/72, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villaluce - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 25 ottobre 1952, rep. 15624, reg. soc. 2619, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Lapislazzuli a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore temporaneo del dott. Capasso) in data 5 settembre 1957, rep. 11753/35231, reg. soc. 527, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Torre pendente 1957 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 14 dicembre 1957, rep. 36525, reg. soc. 128, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte bianco 1964 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 21 gennaio 1964, rep. 368679/8439, reg. soc. 1602/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Meridies - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 24 febbraio 1964, rep. 30497, reg. soc. 1521/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Parvola tra funzionari dello Stato e dipendenti da enti di diritto pubblico, società per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 31 marzo 1948, rep. 46371, reg. soc. 783, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Vara 24», con sede in Roma, costituita per rogito Bernardini (coadiutore temporaneo del dott. Capasso) in data 24 gennaio 1964, rep. 26243, reg. soc. 1245/64, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 19 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «R.T.A. - Radio tele attualità - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito Anderlini in data 18 febbraio 1980, rep. 10143, reg. soc. 2825, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovani e cultura - Frosinone» a responsabilità limitata, con sede in Frosinone, costituita per rogito Loyola in data 23 febbraio 1982, rep. 47358, reg. soc. 3380, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Villa Katia - Società cooperativa edilizia abitazioni a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito Kustermann in data 22 giugno 1973, rep. 3264, reg. soc. 1740, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Turismo e cortesia - Società cooperativa edilizia tra lavoratori a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 25 marzo 1974, rep. 23938, reg. soc. 1836, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Prisma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito Verde in data 22 ottobre 1980, rep. 4036, reg. soc. 2980, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Laluna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Frosinone, costituita per rogito Labate in data 28 dicembre 1979, rep. 3751, reg. soc. 2765, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lippocampo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 18 aprile 1981, rep. 28522, reg. soc. 3142, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «La Ciociara - Società cooperativa edilizia tra lavoratori a responsabilità limitata», con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Rizzo in data 9 maggio 1975, rep. 27148, reg. soc. 2009, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Arpinate - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Arpino (Frosinone), costituita per rogito Labate in data 4 novembre 1978, rep. 59, reg. soc. 854/78, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Avvenire - Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa a responsabilità limitata», con sede in Boville Ernica (Frosinone), costituita per rogito Bissi in data 13 febbraio 1975, rep. 887, reg. soc. 1991, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Germano a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito D'Amelio in data 26 marzo 1976, rep. 41451, reg. soc. 612, tribunale di Cassino;

società cooperativa di consumo «La Racchetta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Facchini in data 10 marzo 1982, rep. 8446, reg. soc. 1393, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Antares» a responsabilità limitata, con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Facchini in data 10 gennaio 1981, rep. 5465, reg. soc. 1168, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Marinella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Luigi Gamberale in data 21 giugno 1977, rep. 27586, reg. soc. 727/77, tribunale di Cassino;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a responsabilità limitata La Benemerita», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Mollo in data 6 febbraio 1976, rep. 18454, reg. soc. 595, tribunale di Cassino;

società cooperativa mista «Harvest - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 29 giugno 1981, rep. 43167, reg. soc. 1237, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Casearia Ciociara - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata» (Coop. casearia ciociara S.r.l.), con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Raponi in data 2 agosto 1983, rep. 6113/651, reg. soc. 3674, tribunale di Frosinone;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.R.1.- Ceprano radio uno - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Ceprano (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 5 maggio 1980, rep. 10677, reg. soc. 2899, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Co.C.Er. - Cooperativa Collepardo Ernici - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Collepardo (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 5 aprile 1981, rep. 28476, reg. soc. 3145, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia La Conca a responsabilità limitata», con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito De Amicis (coadiutore temporaneo del dott. Anderlini) in data 23 luglio 1979, rep. 8245, reg. soc. 2692, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Lazio acquisti» - Società cooperativa a responsabilità limitata per quote, con sede in Fiuggi (Frosinone), costituita per rogito Kustermann in data 9 gennaio 1973, rep. 3043, reg. soc. 1640, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Guarcino 1» a responsabilità limitata, con sede in Guarcino (Frosinone), costituita per rogito Anderlini in data 7 febbraio 1980, rep. 10034, reg. soc. 2812, tribunale di Frosinone;

società cooperativa edilizia «Casa C.I.S.L. III» a responsabilità limitata, con sede in Isola Liri (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 9 novembre 1977, rep. 69703, reg. soc. 760/77, tribunale di Cassino;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cosac - Cooperativa di servizi, assistenza costruzioni - Coop. a r.l.. con sede in Monte San Giovanni Campano (Frosinone), costituita per rogito De Donato in data 5 novembre 1983, rep. 613, reg. soc. 3716, tribunale di Frosinone;

società cooperativa mista «Società cooperativa Studiocittà a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 23 gennaio 1982, rep. 178516, reg. soc. 7533, tribunale di Latina;

società cooperativa di produzione e lavoro «G.O.L.S. - Gestori operatori Latina servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Quattrociocchi in data 12 agosto 1982, rep. 2918, reg. soc. 7704, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Nuova Latina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Orsini in data 9 ottobre 1968, rep. 5573, reg. soc. 2243, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «A. Manzoni - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 19 febbraio 1974, rep. 99537, reg. soc. 3963, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Girasole - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), costituita per rogito La Cava in data 12 aprile 1981, rep. 7716, reg. soc. 7074, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Lo Zodiaco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Stipa Itri in data 1° dicembre 1972, rep. 11141, reg. soc. 3436, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Parco Fabrizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Formia (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 14 febbraio 1976, rep. 39652, reg. soc. 4699, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «I Gelsomini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 12 marzo 1973, rep. 83088, reg. soc. 3589, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 8 settembre 1972, rep. 80384, reg. soc. 3327, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Le Mammole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito di Macco in data 8 maggio 1973, rep. 83575, reg. soc. 3638, tribunale di Latina,

società cooperativa edilizia «Amici di Sabaudia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Stipa in data 27 dicembre 1965, rep. 1661, reg. soc. 29, tribunale di Latina;

società cooperativa mista «Cooperativa radio sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Giorgilli in data 19 novembre 1981, rep. 3612, reg. soc. 7428, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Marino '76 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Felice Circeo (Latina), costituita per rogito Pisapio in data 30 marzo 1976, rep. 46929, reg. soc. 4738, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Valerio Flacco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Turchetta in data 30 settembre 1981, rep. 1534, reg. soc. 7411, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Amyclae a responsabilità limitata», con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito Petruccelli in data 8 febbraio 1962, rep. 6011, reg. soc. 1260, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Ulisse - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sperlonga (Latina), costituita per rogito di Macco in data 19 luglio 1974, rep. 87439, reg. soc. 5254, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Levante - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 28 gennaio 1970, rep. 5713, reg. soc. 2537, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Federica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 22 gennaio 1973, rep. 39433, reg. soc. 3486, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Villa gioiosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Pisapia in data 7 marzo 1971, rep. 28727, reg. soc. 2851, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 5 giugno 1969, rep. 1808, reg. soc. 2382, tribunale di Latina;

società cooperativa edilizia «Electron - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 3 novembre 1972, reg. soc. 2369, tribunale di Latina.

89A3985

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del direttore generale della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma

Con decreto del Ministro del tesoro - Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 8 settembre 1989, il prof. Paolo Savona è stato nominato direttore generale della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, con decorrenza dalla data del decreto.

89A4058

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, in Roma

Con decreto ministeriale 11 agosto 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 4, 6 e 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (I.C.L.E.), con sede in Roma.

89A4002

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro sezione autonoma di credito fondiario, in Roma

Con decreto ministeriale 12 agosto 1989 sono state approvate le modifiche degli articoli 17, 18, 21, 24 e 25 dello statuto della Banca nazionale del lavoro - sezione autonoma di credito fondiario, con sede in Roma.

89A4003

Modificazione allo statuto della Banca del Monte di Lucca Monte di credito su pegno di prima categoria, in Lucca

Con decreto ministeriale 12 agosto 1989 è stata approvata la modifica dell'art. 17, ultimo comma, dello statuto della Banca del Monte di Lucca - Monte di credito su pegno di prima categoria, con sede in Lucca.

89A4004

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 18 agosto 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 31 agosto 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 novembre 1989 è di L. 97,06, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 28 febbraio 1990 è di L. 94,17 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1990 è di L. 88,70, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A4037

N. 167

Corso dei cambi del 30 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1390,700	1390,700	1390,70	1390,700	1390,700	1390,70	1391 —	1390,700	1390,700	1390,70
Marco tedesco	717,700	717,700	718,10	717,700	717,700	717,70	717,810	717,700	717,700	717,70
Franco francese	213 —	213 —	212,90	213 —	213 —	213 —	213 —	213 —	213 —	213 —
Lira sterlina	2206,850	2206,850	2209 —	2206,850	2206,850	2206,85	2206,900	2206,850	2206,850	2206,85
Fiorino olandese	636,740	636,740	637,10	636,740	636,740	636,74	636,750	636,740	636,740	636,74
Franco belga	34,312	34,312	34,35	34,312	34,312	34,31	34,319	34,312	34,312	34,32
Peseta spagnola	11,483	11,483	11,495	11,483	11,483	11,48	11,485	11,483	11,483	11,48
Corona danese	184,580	184,580	184,70	184,580	184,580	184,58	184,560	184,580	184,580	184,58
Lira irlandese	1914,300	1914,300	1915 —	1914,300	1914,300	1914,30	1914,600	1914,300	1914,300	—
Dracma greca	8,332	8,332	8,33	8,332	—	—	8,328	8,332	8,332	—
Escudo portoghese	8,578	8,578	8,58	8,578	8,578	8,57	8,583	8,578	8,578	8,57
E.C.U	1490,950	1490,950	1489,50	1490,950	1490,950	1490,95	1490,600	1490,950	1490,950	1490,95
Dollaro canadese	1183,500	1183,500	1185,50	1183,500	1183,500	1183,50	1183,600	1183,500	1183,500	1183,50
Yen giapponese	9,697	9,697	9,70	9,697	9,697	9,69	9,698	9,697	9,697	9,69
Franco svizzero	832,830	832,830	833 —	832,830	832,830	832,83	833,200	832,830	832,830	832,83
Scellino austriaco	101,960	101,960	101,95	101,960	101,960	101,96	101,991	101,960	101,960	101,96
Corona norvegese	196,690	196,690	196,50	196,690	196,690	196,69	196,850	196,690	196,690	196,69
Corona svedese	212,110	212,110	212,20	212,110	212,110	212,11	211,860	212,110	212,110	212,10
Marco finlandese	317,750	317,750	317,75	317,750	317,750	317,75	317,850	317,750	317,750	—
Dollaro australiano	1068,150	1068,150	1068 —	1068,150	1068,150	1068,15	1068 —	1068,150	1068,150	1068,15

Media dei titoli del 30 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,150
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,850
» » » 22- 6-1987/91	89,675
» » » 18- 3-1987/94	73,825
» » » 21- 4-1987/94	73,575
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,825
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,550
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,700
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,075
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,925

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91. . . .	101,100
» » » »	17- 1-1986/91. . . .	99,650
» » » »	1- 2-1984/91. . . .	100,950
» » » »	18- 2-1986/91. . . .	99,600
» » » »	1- 3-1984/91. . . .	100,200
» » » »	18- 3-1986/91. . . .	99,575
» » » »	1- 4-1984/91. . . .	100,375
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,400
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,575
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,275
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	100 —
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	100,025
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,125
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,225
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,100
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	99 —
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	98,350
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	97,700
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	97,600
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	97,675
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	97,825
» » » »	1-11-1987/92. . . .	97,550
» » » »	1-12-1987/92. . . .	97,725
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	96,125
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	95,950
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	95,700
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	95,350
» » » »	20-10-1986/93. . . .	96 —
» » » »	19-12-1986/93. . . .	96,100
» » » »	18-11-1987/93. . . .	96,125
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	97,150
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	96,875
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	96,825
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	97,300
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	98,050
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	98,800
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	98,375
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	98,275
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	97,625
» » » »	1-10-1988/93. . . .	97,925
» » » »	1-11-1988/93. . . .	98,100
» » » »	1-10-1987/94. . . .	96,800
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	97,750
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	95,325
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	92,575
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	92,525
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	92,700
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	93,475
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	95,125
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	94,025
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	93,775
» » » »	1-10-1985/95. . . .	94,175
» » » »	1-11-1985/95. . . .	94,050
» » » »	1-12-1985/95. . . .	93,875
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	93,750
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	95,050
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	94,075
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	93,150
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	92,925
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	93,325
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	94,600
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	94,350
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	93,300
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	93,075
» » » »	1-10-1986/96. . . .	93,300
» » » »	1-11-1986/96. . . .	93,400
» » » »	1-12-1986/96. . . .	93,775
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	92,975
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	92,650
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	92,675

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97. . . .	93,125
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	92,375
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,275
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	94,125
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,800
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	93,075
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	95,450
Buoni Tesoro Pol. 9,25%	1- 1-1990.	99,100
» » » 12,50%	1- 1-1990.	100,475
» » » 9,25%	1- 2-1990.	99,050
» » » 12,50%	1- 2-1990.	101,150
» » » 9,15%	1- 3-1990.	98,775
» » » 10,50%	1- 3-1990.	99,025
» » » 12,50%	1- 3-1990.	100,725
» » » 10,50%	15- 3-1990.	98,875
» » » 9,15%	1- 4-1990.	98,375
» » » 10,50%	1- 4-1990.	98,775
» » » 12,00%	1- 4-1990.	100,500
» » » 10,50%	15- 4-1990.	98,750
» » » 9,15%	1- 5-1990.	98,300
» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,600
» » » 10,50%	1- 5-1990 B	98,675
» » » 10,50%	18- 5-1990.	98,600
» » » 9,15%	1- 6-1990.	98,200
» » » 10,00%	1- 6-1990.	99,250
» » » 10,50%	16- 6-1990.	98,500
» » » 9,50%	1- 7-1990.	98,750
» » » 10,50%	1- 7-1990.	99,050
» » » 11,00%	1- 7-1990.	98,775
» » » 9,50%	1- 8-1990.	98,775
» » » 10,50%	1- 8-1990.	99,050
» » » 11,00%	1- 8-1990.	98,775
» » » 9,25%	1- 9-1990.	98,475
» » » 11,25%	1- 9-1990.	99,225
» » » 11,50%	1- 9-1990.	99,025
» » » 9,25%	1-10-1990.	97,425
» » » 11,50%	1-10-1990.	99,050
» » » 11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » » 9,25%	1-11-1990.	97,250
» » » 9,25%	1-12-1990.	97,300
» » » 12,50%	1- 3-1991.	102,200
» » » 11,50%	1-11-1991.	97,475
» » » 11,50%	21-12-1991.	98,825
» » » 9,25%	1- 1-1992.	94,125
» » » 9,25%	1- 2-1992.	93,950
» » » 11,00%	1- 2-1992.	96,175
» » » 9,15%	1- 3-1992.	94,125
» » » 9,15%	1- 4-1992.	94,100
» » » 11,00%	1- 4-1992.	95,425
» » » 9,15%	1- 5-1992.	94,300
» » » 11,00%	1- 5-1992.	95,450
» » » 9,15%	1- 6-1992.	94 —
» » » 10,50%	1- 7-1992.	97,175
» » » 11,50%	1- 7-1992.	96,575
» » » 11,50%	1- 8-1992.	96,200
» » » 12,50%	1- 9-1992.	98,050
» » » 12,50%	1-10-1992.	97,975
» » » 12,50%	1- 2-1993.	98,075
» » » 12,50%	1-11-1993.	97,150
» » » 12,50%	17-11-1993.	97,350
» » » 12,50%	1- 1-1994.	97,400
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13% . . .	100,025
» » » »	1983/90 11,50%.	102,300
» » » »	1984/91 11,25%.	104,250
» » » »	1987/91 8,75%.	97,225
» » » »	1984/92 10,50%.	103,950
» » » »	1985/93 9,60%.	99,650
» » » »	1985/93 9,75%.	100,250
» » » »	1985/93 9,00%.	99,175
» » » »	1985/93 8,75%.	96,875
» » » »	1986/94 8,75%.	96,950
» » » »	1986/94 6,90%.	90 —
» » » »	1987/94 7,75%.	91,600
» » » »	26-4-1988/92 8,50%. . .	96,625
» » » »	21-3-1988/92 8,50%. . .	96,650
» » » »	25-5-1988/92 8,50%. . .	96,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M30089

N. 168

Corso dei cambi del 31 agosto 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1406,900	1406,900	1407 —	1406,900	1406,900	1406 —	1406,910	1406,900	1406,900	1406 —
Marco tedesco	717,570	717,570	717,80	717,570	717,500	717,57	717,340	717,570	717,570	717,57
Franco francese	212,970	212,970	213,10	212,970	212,970	212,97	213 —	212,970	212,970	212,97
Lira sterlina	2206,400	2206,400	2208 —	2206,400	2206,400	2206,40	2205,800	2206,400	2206,400	2206,40
Fiorino olandese	636,540	636,540	636,73	636,540	636,540	636,54	636,420	636,540	636,540	636,54
Franco belga	34,314	34,314	34,33	34,314	34,314	34,31	34,318	34,314	34,314	34,31
Peseta spagnola	11,475	11,475	11,49	11,475	11,475	11,47	11,476	11,475	11,475	11,47
Corona danese	184,720	184,720	184,80	184,720	184,720	184,62	184,730	184,720	184,720	184,72
Lira irlandese	1915,300	1915,300	1915 —	1915,300	1915,300	1915,30	1915,200	1915,300	1915,300	—
Dracma greca	8,336	8,336	8,33	8,336	—	—	8,335	8,336	8,336	—
Escudo portoghese	8,587	8,587	8,58	8,587	8,587	8,58	8,585	8,587	8,587	8,58
E.C.U	1490,300	1490,300	1490	1490,300	1490,300	1490,30	1490,100	1490,300	1490,300	1490,30
Dollaro canadese	1195 —	1195 —	1196 —	1195 —	1195 —	1195 —	1195 —	1195 —	1195 —	1195 —
Yen giapponese	9,720	9,720	9,74	9,720	9,720	9,72	9,720	9,720	9,720	9,72
Franco svizzero	832,300	832,300	832,60	832,300	832,300	832,30	832,150	832,300	832,300	832,30
Scellino austriaco	101,917	101,917	102 —	101,917	101,917	101,91	101,920	101,917	101,917	101,92
Corona norvegese	197,200	197,200	197,20	197,200	197,200	197,20	197,190	197,200	197,200	197,20
Corona svedese	212,590	212,590	212,75	212,590	212,590	212,59	212,650	212,590	212,590	212,58
Marco finlandese	317,950	317,950	318,25	317,950	317,950	317,95	318,180	317,950	317,950	—
Dollaro australiano	1076,400	1076,400	1080 —	1076,400	1076,400	1076,40	1075,500	1076,400	1076,400	1076,40

Media dei titoli del 31 agosto 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,150
» 10% » » 1977-92	98,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,825
» » » 22- 6-1987/91	89,675
» » » 18- 3-1987/94	73,825
» » » 21- 4-1987/94	73,550
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,800
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,500
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	90,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,475
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,700
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,900
» » » » 16- 8-1985/90	99,775
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,725
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,900

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 1-1984/91	101,100
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,650
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,950
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,600
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,200
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,575
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,575
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,300
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,975
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,975
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,150
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,225
»	»	»	»	1-12-1984/91	100 —
»	»	»	»	1- 1-1985/92	99,025
»	»	»	»	1- 2-1985/92	98,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,675
»	»	»	»	19- 5-1986/92	97,625
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,750
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,575
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,850
»	»	»	»	18- 6-1986/93	96,125
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,950
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,750
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,375
»	»	»	»	20-10-1986/93	96 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,950
»	»	»	»	18-11-1986/93	96,125
»	»	»	»	1- 1-1988/93	97,175
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,875
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,300
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,150
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,775
»	»	»	»	1- 7-1988/93	98,250
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,250
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,625
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,975
»	»	»	»	1-11-1988/93	98,100
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,800
»	»	»	»	1- 1-1989/94	97,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,550
»	»	»	»	1- 5-1985/95	92,900
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,475
»	»	»	»	1- 7-1985/95	95,150
»	»	»	»	1- 8-1985/95	94 —
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	94,175
»	»	»	»	1-11-1985/95	94,100
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	95,050
»	»	»	»	1- 2-1986/96	94,100
»	»	»	»	1- 3-1986/96	93,175
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,900
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,325
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,600
»	»	»	»	1- 7-1986/96	94,375
»	»	»	»	1- 8-1986/96	93,350
»	»	»	»	1- 9-1986/96	93,075
»	»	»	»	1-10-1986/96	93,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	93,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	93,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,650
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,700
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 3-1987/97	93,125
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,400
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,075
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	93,075
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,475
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	99,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,075
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,900
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	99,050
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,750
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,800
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,500
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,775
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	98,300
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,600
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,675
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,625
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	98,300
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,250
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,550
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,075
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,825
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,750
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,050
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,725
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	98,475
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,075
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,075
»	»	»	9,25%	1-10-1990	97,450
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,025
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,950
»	»	»	9,25%	1-11-1990	97,275
»	»	»	9,25%	1-12-1990	97,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,125
»	»	»	11,50%	1-11-1991	97,475
»	»	»	11,50%	21-12-1991	97,800
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	94,150
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	94 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,050
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,100
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95,375
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,450
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,400
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,400
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	96,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,575
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,200
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,975
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	98,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,275

Titolo				Emissione	Tasso	Quotazione
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,025
»	»	»	»	1983/90	11,50%	102,350
»	»	»	»	1984/91	11,25%	104,275
»	»	»	»	1987/91	8,75%	97,200
»	»	»	»	1984/92	10,50%	103,400
»	»	»	»	1985/93	9,60%	99,550
»	»	»	»	1985/93	9,75%	100,225
»	»	»	»	1985/93	9,00%	98,950
»	»	»	»	1985/93	8,75%	96,775
»	»	»	»	1986/94	8,75%	95,850
»	»	»	»	1986/94	6,90%	89,950
»	»	»	»	1987/94	7,75%	91,450
»	»	»	»	26-4-1988/92	8,50%	96,600
»	»	»	»	21-3-1988/92	8,50%	96,700
»	»	»	»	25-5-1988/92	8,50%	96,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M31089

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 11 agosto 1989 concernente: «Caratteristiche e modalità di conferimento delle deleghe alle aziende di credito da parte dei contribuenti che intendano avvalersi dei nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di I.V.A. ai sensi degli articoli 16 e 21, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 19 agosto 1989).

Nell'allegato 5.2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nello specchietto 1) concernente «Descrizione del record identificativo del nastro», in corrispondenza della posizione 1-1, nella colonna relativa al valore, in luogo di: «*0*», si legga: «*9*».

Sempre nello stesso allegato, nello specchietto 2) concernente «Descrizione del record di testa», in corrispondenza della posizione 1-1, nella colonna relativa al valore, in luogo di: «*1*», leggasi: «*4*».

89A4026

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***